

Uno sguardo d'insieme sulle proposte della Commissione europea di modifica della direttiva (UE) 2022/2464

di Anna Genovese

Abstract

Lo scritto propone alcune riflessioni di taglio generale sulle proposte della CE di modifica della CSRD. Le proposte sono contestualizzate e sono oggetto di considerazioni riferite all'impatto sulle finalità finanziarie della CSRD, all'istruttoria sottostante le proposte, al compromesso realizzato fra competitività e sostenibilità.

The paper offers some general reflections on the EC's proposals to amend the CSRD. The proposals are contextualised and considered in terms of impact on the financial objectives of the CSRD, underlying investigation of the proposal, and the compromise achieved between competitiveness and sustainability.

1. La regolazione sulla trasparenza di sostenibilità delle società di capitali, basata sulla direttiva (UE)2022/2464, di seguito CSRD, continua ad essere oggetto di interventi di revisione e assestamento. Per un verso, prosegue la sua implementazione affidata a misure di secondo livello (lo scorso 27 maggio l'EFRAG ha rilasciato modelli digitali di standard e tassonomia che si aggiungono agli standard VSME di rendicontazione volontaria delle PMI rilasciati il 17 dicembre 2024); per altro verso, vengono adottati alcuni emendamenti ed altri sono in corso di valutazione.

La direttiva UE/2025/794 del 16 aprile 2025 (la c.d. “*stop the clock*”) ha già modificato la CSRD, nei termini proposti dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025. Sono stati prorogati al 2028 gli obblighi di rendicontazione delle PMI che avrebbero dovuto pubblicare il loro primo rendiconto di sostenibilità nel 2026 e sono state differite in generale di due anni le altre tempistiche di obbligatorietà della rendicontazione. La direttiva UE/2025/794 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025¹.

L'intervento sul calendario degli adempimenti non serve solo a dare più tempo alle società per attrezzarsi. Concede tempo anche ai colegislatori, Parlamento e Consiglio,

¹ Sulle questioni sollevate dal rinvio si vedano: T. TREU, *Le direttive europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: semplificazioni e rinvii*, in questa *Rassegna*, e A.L.F. COSTANZO, *La stasi del medio tempore: il regime transitorio della direttiva stop the clock*, in questa *Rassegna*.

per l'esame di alcuni emendamenti proposti dalla CE al testo della CSRD. Il rinvio della tempistica tiene implicitamente conto anche del fatto che molti Stati membri (17 su 27) non hanno ancora recepito la CSRD (vedi *infra*).

Vi è quindi la necessità di considerare la CSRD sia per ciò che prevede, sia per come può cambiare rispetto ai contenuti già recepiti dal d.lgs. del 6 settembre 2024 n. 125.

Questo scritto propone alcune riflessioni di taglio generale sulle proposte che la CE ha formalizzato per la modifica della CSRD. Il contenuto specifico delle proposte sarà infatti esaminato dagli altri contributi pubblicati in *Rassegna*, a cui faccio rinvio.

2. Comincio contestualizzando l'iniziativa della CE. L'adozione della CSRD risale al dicembre del 2022. La CSRD è una misura centrale dei piani UE sulla finanza sostenibile. Si collega ad altre coerenti misure di regolazione per il *Green Deal*, che la precedono e la seguono².

Nel corso del 2024, tuttavia, il quadro di riferimento muta. Dopo le elezioni europee di giugno 2024, in un contesto di tensioni internazionali crescenti, il piano del *Green Deal* comincia a perdere consensi e slancio. I maggiori attacchi sono rivolti alle politiche industriali del *Green Deal*, per le loro dirette ricadute sul settore automobilistico. Finisce sotto tiro però anche la regolazione per la trasparenza, la finanza e la gestione sostenibile delle imprese. A coloro che avevano sempre sostenuto che fosse sbagliata nelle finalità e nei mezzi si aggiungono coloro che la giudicano onerosa per le imprese e farraginoso per la *compliance*. Molti cominciano a sostenere che essa penalizzi le imprese europee nella competizione globale. Crescono anche le preoccupazioni circa la sopportabilità finanziaria delle misure di trasparenza direttamente e indirettamente imposte alle PMI.

Intanto, oltre oceano, quanti avevano criticato la finanza sostenibile passano dalle parole agli fatti. Alcuni Stati americani - governati da repubblicani – portano in

² Fra queste misure UE, mette conto ricordare: gli ESRS, adottati con il Regolamento delegato del 31 luglio 2023; il Regolamento (UE) 2023/2631 del 22 novembre 2023 in materia di green bond europei; il Regolamento 2023/2859 del 13 dicembre 2023 in materia di punto di accesso unico europeo per le informazioni di sostenibilità; la Direttiva (UE) 2024/825 del 4 marzo 2024, in materia di asserzioni ambientali di sostenibilità nella comunicazione d'impresa; le previsioni sui doveri di diligente gestione societaria delle questioni di sostenibilità nella catena del valore, adottate con la Direttiva 2024/1760 (la CSDDD) del 13 giugno 2024; il Regolamento (UE) 2024/3005 del 27 novembre 2024, in materia di servizi di rating ESG. A queste si sommano varie misure di implementazione e vigilanza riferite al Regolamento sull'informazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE) 2019/2088 e al Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852 e agli impegni di riduzione delle emissioni di CO₂ di origine antropica, stabiliti dal Regolamento (UE)2021/1119.

giudizio le pratiche ESG degli investitori istituzionali³ e contestano il potere della SEC di imporre obblighi di trasparenza sui rischi ambientali delle società vigilate⁴.

Donald Trump vince le elezioni con una campagna elettorale apertamente contraria alle politiche *green* e di inclusione (che sarebbero discriminatorie) e alla finanza sostenibile. La propaganda contro le politiche *green* è basata, da una parte, sulla negazione del cambiamento climatico come fatto, e dall'altra, sulla negazione del cambiamento climatico come problema di cui si debbano fare carico le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori americani. Del resto, il presidente Trump già al tempo del suo primo mandato aveva fatto uscire gli USA dall'Accordo di Parigi sul clima. Rieletto, perciò, uno dei suoi primi atti esecutivi è stato fare uscire gli USA dall'Accordo di Parigi in cui la precedente amministrazione li aveva fatti rientrare.

Nel corso del 2024 quindi ci sono importanti mutamenti di scenario, dentro e fuori l'UE. Alla luce di questi, ciò che ai decisori politici europei, in punto di trasparenza sulla sostenibilità delle società di capitali, fino a quel momento, era apparso necessario e conveniente, oltre che giusto, è cominciato ad apparire non (tutto) necessario e rischioso. Più in generale, il focus dell'Unione si sposta dalle priorità della transizione ecologica a quelle della competitività e della difesa. L'intento peraltro non è di abbandonare il *Green Deal* ma di riequilibrare gli interventi per la sua attuazione.

I riposizionamenti cominciano a livello nazionale. Come già segnalato, molti Stati membri, 17 su 27 fra cui Germania e Olanda, non provvedono a recepire la CSRD e, per questo, a ottobre 2024, vengono messi mora dalla CE. Il segnale, tuttavia, è chiaro e la nuova CE, insediatasi il 1° dicembre 2024, non può non raccogliarlo.

Il pacchetto di proposte di emendamento della CSRD presentato il 26 febbraio 2025 è, dunque, la risposta della CE a istanze introdotte o rafforzate da alcuni cambiamenti di

³ Nel 2024 undici Stati americani, guidati dal procuratore generale del Texas, Ken Paxton, hanno avviato una causa legale contro BlackRock, Vanguard e State Street. I tre gestori patrimoniali sono stati accusati di aver abusato della loro influenza per manipolare i mercati del carbone, spingendo le aziende a ridurre la produzione per favorire obiettivi climatici (in linea con i target della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia), una mossa che avrebbe aumentato i costi energetici per i consumatori. Il caso, presentato al tribunale distrettuale orientale del Texas, è l'ultima manifestazione di una più ampia opposizione repubblicana alle politiche ESG (ambientali, sociali e di governance). La causa accusa le società di investimento di una sorta di "cartello" attraverso la partecipazione a iniziative climatiche come Climate Action 100+ e *Net Zero Asset Managers Initiative* (NZAM). Secondo le accuse, queste organizzazioni richiedono ai membri di influenzare le aziende nei loro portafogli per allinearle agli obiettivi climatici, come la riduzione delle emissioni di CO2 e della produzione di carbone entro il 2030. Le società sono inoltre accusate di aver violato il *Clayton Act*, una legge antitrust che proibisce azioni che riducono significativamente la concorrenza.

⁴ Le normative impugnate erano quelle adottate dalla SEC il 6 marzo 2024 e stabilivano un regime di divulgazione dettagliato e ampio sui rischi climatici per le società emittenti e quelle obbligate a reporting. Questa decisione riduce l'accesso degli investitori a informazioni rilevanti. Tali normative sono state impugnate da Stati e privati. Il contenzioso è stato consolidato presso l'Ottavo Circuito - Iowa v. SEC, No. 24-1522 (8th Cir.) - e la SEC aveva precedentemente sospeso l'efficacia delle normative in attesa della conclusione della causa. La discussione dei casi si è conclusa prima del cambio di amministrazione. Successivamente la SEC ha inviato una lettera al tribunale, in cui si afferma che la Commissione ritira la propria difesa delle normative e che i suoi consulenti non sono più autorizzati a sostenere le argomentazioni presentate dalla Commissione. Nella lettera, la Commissione cede al tribunale il tempo necessario per eventuali discussioni orali.

contesto. I cambiamenti, difatti, sono rilevanti e potenzialmente in grado di incidere sulla tenuta degli strumenti e, da certi punti di vista, degli obiettivi del *Green Deal*. Offrire una risposta alle istanze era necessario. Ma che tipo di risposta ha offerto la CE?

3. La risposta è articolata. Il pacchetto presentato dalla CE il 26 febbraio 2025, per la CSRD, include due tipi di interventi. Uno riguardava i tempi, l'altro i contenuti della direttiva. La proposta che riguardava i tempi viene rapidamente approvata. La direttiva UE/2025/794 del 16 aprile 2025 (la c.d. "*stop the clock*"), come ho detto, già è in vigore. La proposta riguardante i contenuti, invece, è oggetto di negoziato con il Parlamento e il Consiglio.

Cosa propone la CE per adeguare la disciplina europea dei rendiconti di sostenibilità al nuovo contesto?

La Proposta COM (2025) 81 final 2025/0045 -COD va nella direzione di semplificare il quadro normativo in materia di trasparenza societaria sulla sostenibilità restringendo il perimetro soggettivo e oggettivo dell'obbligo.

La proposta stabilisce che l'obbligo di livello europeo resti solo per le società di capitali più grandi, con almeno 1000 dipendenti, e indipendentemente dalla quotazione. Per tutte le altre società di capitali, la rendicontazione di sostenibilità diventerebbe volontaria, sebbene incentivata e conforme ad appositi standard europei (vedi *infra*). Si stima una riduzione di circa l'80% di società europee obbligate. In pratica, il perimetro soggettivo di rilevanza della CSRD e quello della CSDDD verrebbero, grosso modo, anche se non del tutto, a coincidere. Mentre oggi l'uno è molto più esteso dell'altro⁵.

Il pacchetto prevede emendamenti anche sui contenuti e i controlli del rendiconto, con alleggerimenti nei data point e nelle previsioni di tassonomia⁶. Tra le novità, c'è l'accantonamento degli standard di sostenibilità settoriali applicabili ad imprese operanti in particolari ambiti (es. estrazione mineraria, petrolio e gas, ai trasporti su strada e ai veicoli a motore, energia, finanza)⁷. Verrebbe accantonata anche l'ipotesi di passare, per l'attestazione del revisore, dall'attestazione "limitata" (che è quella oggi prevista) all'attestazione "ragionevole" più impegnativa e onerosa⁸.

⁵ Cfr. A. CAPRARA, *Emendamenti alla CSRD. Regolazione di primo livello. Cambia il perimetro delle società obbligate dal diritto UE al RDS: implicazioni operative e ricostruttive*, in questa *Rassegna*.

⁶ In termini T. TREU, *Le direttive europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: semplificazioni e rinvii*, in questa *Rassegna*.

⁷ Si veda <https://www.efrag.org/en/sustainability-reporting/esrs-workstreams/sectorspecific-esrs>

⁸ Cfr. M. BESSONE, L. LANDRIANI, S. POZZOLI, *Pacchetto Omnibus e attestazione di sostenibilità*, in questa *Rassegna*

Il Parlamento e il Consiglio dovranno esprimersi su queste proposte che potrebbero subire anche modifiche. Il negoziato è in corso.

Si registrano intanto varie prese di posizione. In Italia, mentre le associazioni degli industriali⁹ e il Governo paiono apprezzare le linee generali delle proposte della CE¹⁰, altri *stakeholder* hanno posizioni critiche. Nel merito, l'aspetto più contestato della proposta riguarda il drastico ridimensionamento del perimetro di società obbligate alla trasparenza. Su questo contenuto della proposta si sono espressi criticamente, da diverse prospettive, fra gli altri, il Forum per la FS (FFS), con la sua Analisi del 6 marzo 2025, il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento n. 13, del marzo 2025, e Assirevi, con il documento del 24 marzo 2025. Anche la BCE, nel suo parere pubblicato l'8 maggio 2025, critica la riduzione del perimetro di società obbligate alla trasparenza di sostenibilità come strumento di semplificazione della CSRD.

Per parte mia, sulla proposta della CE farei tre generali considerazioni riferite a: 1) l'impatto delle proposte sulle finalità finanziarie della CSRD; 2) l'istruttoria sottostante; 3) il compromesso fra competitività e sostenibilità.

3.1. Comincio dall'impatto sulle finalità finanziarie della CSRD. La CSRD aveva lo scopo di fare crescere la quantità e la qualità dell'informazione ESG prodotta dalle società di capitali europee, per vari fini¹¹. La CSRD faceva parte di un disegno di armonizzazione e integrazione fra le politiche industriali e ambientali e di sviluppo e quelle per l'integrazione dei mercati finanziari. La CSRD, come si evince dalla Comunicazione della CE del 21 aprile 2021 che accompagna la proposta, guardava agli emittenti e agli strumenti della finanza per lo sviluppo sostenibile come a leve per la crescita del comparto finanziario e l'unificazione dei mercati dei capitali europei. Ampliava il numero di società europee obbligate a un rendiconto di sostenibilità armonizzato al fine di favorire l'accesso di tali imprese alla finanza sostenibile, in mercati europei più integrati sia dal punto di vista della domanda sia dal punto di vista dell'offerta.

Si può quindi osservare che le proposte della CE, riducendo il perimetro di società obbligate alla rendicontazione di sostenibilità armonizzata, potrebbero segnare un

⁹ Cfr. le varie dichiarazioni in tal senso rilasciate nel 2025 ai quotidiani nazionali da LARA PONTI, Vicepresidente di Confindustria per la transizione ambientale e gli obiettivi ESG.

¹⁰ Cfr. il Documento dell'Ufficio Rapporti con l'UE del 22 aprile 2025 su *Le iniziative della Commissione europea in materia di semplificazione (Omnibus I)*.

¹¹ Non solo ridurre le asimmetrie informative, a beneficio di investitori e finanziatori con preferenze o vincoli ESG. Anche ridurre le asimmetrie informative a beneficio di altri utilizzatori, stakeholder non finanziari, con preferenze o vincoli ESG. Colmare altresì il "deficit di responsabilità" delle imprese nella mitigazione dei rischi ESG: cfr. il Considerando n. 14 della CSRD e si veda A. GENOVESE – S. ROSSI, *Considerazioni conclusive sulle funzioni dell'informazione non finanziaria*, in *Rivista ODC*, 2023, p. 698 ss.

arretramento sul versante delle politiche per la crescita e l'integrazione dei mercati dei capitali europei.

3.2. Passiamo all'istruttoria sottostante. La CSRD è stata varata a dicembre 2022 a partire da una proposta di revisione della *Non Financia Reporting Directive* del 2014 che era stata formalizzata il 21 aprile 2021, dopo ampie e approfondite consultazioni. Invece, le proposte ufficializzate a febbraio scorso non sono state precedute da un analogo processo. Può essere che gli eventi da fronteggiare, internamente ed esternamente all'UE, non lo consentissero. Sta di fatto che la CE e le istituzioni UE si sono date alcune regole per la loro attività legislativa. La violazione di queste regole non è irrilevante e non passa inosservata.

L'Ombudsman europeo lo scorso 23 maggio ha comunicato l'apertura di un'inchiesta interna sulla presunta non conformità della CE alle *Better Regulation Guidelines* nella preparazione della proposta in esame. L'apertura dell'indagine fa seguito a un reclamo formale presentato da otto ONG. Fra le incertezze che pesano sulle proposte della CE del 26 febbraio 2025 c'è dunque anche quella procedurale. L'avvio del procedimento dell'Ombudsman dà credibilità all'ipotesi che le proposte elaborate dalla CE non siano state supportate da robuste analisi. Questo peraltro è ciò che hanno sostenuto diversi *stakeholder*¹².

Questi segnali fanno supporre che il processo di elaborazione delle proposte della CE non sia stato robusto. Può essere che ciò impedirà l'approvazione delle proposte. Vedremo. Azzardando una previsione, direi che, se sarà tenuta ferma, alla fine, la proposta della Commissione sarà approvata. Il pacchetto, infatti, si propone come risposta realistica ed emergenziale a una crisi più vasta che riguarda le condizioni delle politiche di sviluppo sostenibile. Nella relazione introduttiva alla proposta, a proposito di motivazioni e obiettivi dell'iniziativa, si legge che: «la capacità dell'Unione di preservare e proteggere i propri valori dipende, tra l'altro, dalla capacità della sua economia di adattarsi e competere in un contesto geopolitico instabile e talvolta ostile». E se il contesto è valutato tanto ostile da giustificare le deroghe al patto di stabilità che consentono il riarmo degli Stati membri, è giusto che anche le altre istanze unionali si adattino. Per questo, sono convinta che il pacchetto di emendamenti alla CSRD, se non sarà ritirato dalla stessa CE, troverà il sostegno politico per essere approvato senza modifiche.

3.3. Veniamo al compromesso che le proposte della CE realizzano. Il pacchetto Omnibus punta a ridurre gli obblighi e gli oneri della trasparenza societaria di sostenibilità, tenendo fermi i suoi obiettivi. Così si legge nella relazione di introduzione

¹² Cfr. O. CILONA, *Le novità introdotte dalla proposta direttiva COM (2025) 81 sul Coinvolgimento dei portatori di interessi socio ambientali*, in questa *Rassegna*.

alla proposta. L'intento è di compromesso. Ma questo compromesso è credibile ed equilibrato?

Mi limiterò a considerare gli interventi sulla CSRD, tralasciando quelli riferiti alla CSDDD, pure correlati¹³.

Per quanto riguarda le proposte di modifica della CSRD, l'impressione è che, in chiave di compromesso, per abbattere gli oneri della trasparenza, la CE abbia operato molto più con un taglio lineare (una riduzione dell'80% di società obbligate al rendiconto) che con tagli mirati, ossia selezionando ambiti di trasparenza da preservare e ambiti sacrificabili. Il compromesso, perciò, può apparire di bassa lega. Per lo meno per ciò che concerne gli interventi sulla regolazione di primo livello direttamente veicolata dalla CSRD.

In materia, la regolazione di riferimento, però, non è solo di primo livello e il giudizio sulle proposte deve essere più articolato. Il mix di interventi regolatori prescelto dalla CE è infatti più elaborato di un mero "taglio lineare" di società obbligate alla trasparenza di sostenibilità. Da una parte, la CE assume di fare arretrare la rendicontazione obbligatoria e di fare avanzare quella volontaria, dall'altra affida la semplificazione dei rendiconti obbligatori alla revisione delle previsioni di secondo livello in punto di standard (gli ESRS). Questo tipo di soluzione introduce consistenti margini di indeterminatezza nelle proposte della Commissione.

In punto di rendicontazione volontaria, non è chiaro se e quanto il regime di essa sarà armonizzato e vigilato. Se sarà volontario nel "an" e regolato nel "quomodo", con quali presidi di conformità riferiti alla sua rilevanza societaria, esterna e concorrenziale. Ciò, infatti, dipenderà dal trattamento complessivo del rendiconto volontario, in rapporto alle previsioni sui termini della trasparenza societaria e finanziaria (il VSME)¹⁴, alla direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni ambientali¹⁵ e anche agli orientamenti delle Autorità di vigilanza prudenziale sui rischi ESG delle banche europee¹⁶.

In punto di semplificazione degli ESRS, la proposta, mentre accantona l'ipotesi dell'introduzione di standard informativi settoriali, annuncia, ma non può operare, interventi sugli standard "agnostici" già adottati con il Regolamento delegato del 31 luglio 2023. In materia, in termini generali, il pacchetto *Omnibus* mantiene sia il

¹³ Cfr. M. LIBERTINI, *La proposta della Commissione europea di modifica della Direttiva (UE) 2024/1760*, in questa *Rassegna* e S. SCALZINI, *Il rilievo del pacchetto Omnibus (di emendamenti alla CSRD e alla CSDDD) per le catene del valore*, *ivi*.

¹⁴ Cfr. A.L.F. COSTANZO, *Nuovi orizzonti della rendicontazione volontaria di sostenibilità: riflessioni sull'acquisita importanza del VSME nella proposta Omnibus*, in questa *Rassegna*.

¹⁵ Cfr. F. BERTELLI, *Il pacchetto Omnibus e il rilievo concorrenziale della rendicontazione volontaria, fra ESRS, VSME e Direttiva n. 825 del 2024*, in questa *Rassegna*.

¹⁶ Cfr. L. DONATO, *La controversa evoluzione della rendicontazione di sostenibilità per le banche*, in questa *Rassegna*. Peraltro, al 12 giugno 2025 ci sono notizie di stampa riguardo la proposta CE di rinviare al 2027 l'implementazione dei parametri di stabilità finanziaria, che monitorano i rischi ESG, definiti da Basilea III.

criterio della doppia materialità delle informazioni (materialità finanziaria e non finanziaria) sia quello della duplice prospettiva di trasparenza: *out side – in*, ossia riferita ai fattori di sostenibilità che influenzano la società, e *in side – out*, ossia riferita all’impatto delle attività della società sui fattori di sostenibilità¹⁷. Per la conformità del rendiconto rilevano, quindi, sia informazioni materiali dal punto di vista non finanziario, sia informazioni d’impatto. Non di meno, gli oneri informativi che così la regolazione pone a carico delle imprese appaiono alla CE troppo gravosi. Il Documento di lavoro della Commissione che accompagna le proposte della CE assume (pag. 24 e 25) che si debbano ridurre i data point ESRS, eliminando quelli meno importanti e preservando l’interoperabilità con gli standard di reporting globali; assume altresì che si debbano: migliorare la coerenza fra le previsioni sugli ESRS e gli altri atti legislativi dell'UE e chiarire il processo di valutazione della rilevanza (materialità) delle informazioni. Varie proposte in tal senso sono in corso di esame in sede EFRAG¹⁸.

Ne consegue che, in punto di trasparenza societaria sui fattori ESG, una cospicua parte del compromesso fra sostenibilità e competitività è affidata a misure ulteriori rispetto a quelle contenute nella regolazione di primo livello ossia nella CSRD. Queste misure sono in via di elaborazione sia per ciò che attiene al rendiconto volontario sia per ciò che attiene agli ESRS. Sicché, in questa fase, anche il giudizio sul complessivo compromesso operato dalla proposta della CE di modifica della CSRD non può che restare sospeso.

¹⁷ Le *Q&A on Simplification Omnibus I and II*, al n. 11 precisano che gli emendamenti alla CSRD non comportano l’abbandono del principio di doppia materialità. Questa osservazione, a mio giudizio, consente di ritenere che la trasparenza sulla sostenibilità, anche nel caso in cui la proposta della CE di modifica della CSRD, fosse approvata, continuerebbe a responsabilizzare le imprese per i rischi di sostenibilità che non siano stati trasparentemente monitorati e mitigati. Sebbene in modo non armonizzato e con ampi margini di differenziazione tra società che fanno trasparenza obbligatoria, volontaria o che non la fanno, oltre che fra Stati membri che hanno nozioni aperte o tipizzate di danno ingiusto.

¹⁸ Il quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2025, p. 25, riferisce che l’OIC italiano, con gli omologhi di Francia, Spagna e Germania, ha presentato all’EFRAG alcune proposte di semplificazione degli ESRS formalizzati con il Regolamento delegato del 31 luglio 2023.